



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) dott.ssa Gianna Maria Zannella | Presidente |
| 2) dott. Alberto Tilocca | Consigliere |
| 3) dott.ssa Sofia Rotunno | Consigliere rel. est. |

In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 65/2020 del Ruolo Generale, vertente

TRA

APPELLANTE in riassunzione

E

MINISTERO dell'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE INTERNAZIONALE di Roma, in persona del Ministro p.t., non costituito

APPELLATO in riassunzione

Nonché

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA

INTERVENUTO

avente ad oggetto: riassunzione in seguito a cassazione di sentenza di questa Corte di appello n. 4928/2017, di rigetto dell'appello avverso l'ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. emessa in data 26/30 maggio 2016 dal Tribunale di Roma, I Sezione Civile, nel procedimento iscritto al n. 15943/2015 R.G., avente ad oggetto impugnazione diniego di protezione internazionale.

Conclusioni: con parere depositato il 6 novembre 2020 il P. G. ha concluso per l'accoglimento dell'appello, in ragione dell'esistenza di un conflitto interno in Mali; con note di trattazione scritta depositate il 26 ottobre 2020 l'appellante in riassunzione ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2020 e iscritto a ruolo il 7 gennaio 2020, _____, nato in Mali il 1° gennaio 1986, in seguito a cassazione con rinvio della sentenza n. 4928/2016 di questa Corte, ha provveduto a riassumere l'appello avverso l'ordinanza emessa il 26/30 maggio 2016 dal Tribunale di Roma, I Sezione Civile, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto ex articolo 35 d.lgs. n. 25/2008 dal predetto cittadino maliano avverso il provvedimento di rigetto della istanza di protezione internazionale emesso il 16



dicembre 2015 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25114/2019 pubblicata l'8 ottobre 2019, ha cassato la sentenza n. 4928/2017, con la quale questa Corte aveva rigettato l'appello proposto da _____ avverso l'ordinanza di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale emessa dal Tribunale di Roma.

Nell'atto di riassunzione, l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento, in suo favore, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

A tal fine, ha rilevato in primo luogo la omessa valutazione, da parte del primo giudice, della situazione socio-politica e del grado di sicurezza del Mali, caratterizzato dalla presenza di fenomeni di terrorismo e l'esistenza di un conflitto armato in corso, come desumibile da fonti accreditate specificamente richiamate: il sito Viaggiare Sicuri.it del MAE; il Report dell'UNHCR del 2019; il Rapporto COI dell'Osservatorio Clinica Legale dell'Università Roma Tre del 4 luglio 2018; il rapporto di Amnesty International 2017/2018; il Rapporto Human Rights Watch del 2019.

Relativamente alla protezione umanitaria, ha sottolineato il positivo percorso di integrazione intrapreso in Italia dal richiedente e con le note di trattazione scritta depositate il 26 ottobre 2020 ha a tal fine depositato un contratto di lavoro. Ha poi evidenziato che i maltrattamenti subiti dal richiedente in Libia avevano determinato uno stato di vulnerabilità tutelabile con il riconoscimento della protezione umanitaria.

Ha concluso per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il P.G., con parere scritto depositato il 6 novembre 2020 ha chiesto l'accoglimento dell'appello, in ragione dello stato di conflitto interno in cui versa il Mali.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

Con note di trattazione scritta depositate il 26 ottobre 2020 il procuratore dell'appellante in riassunzione ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione in riassunzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, *I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio - che è un processo chiuso, tendente a una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata - sono fissati esclusivamente dalla sentenza di annullamento, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio e sebbene i poteri del giudice del rinvio siano di diversa ampiezza a seconda che la sentenza di appello sia stata cassata per violazione di legge, per vizi di motivazione o per l'una o l'altro ipotesi, resta però che non è ammesso un nuovo e diverso accertamento dei fatti sui quali è fondata la sentenza di annullamento* (Cassazione civile sez. II - 03/01/2019, n. 10).

Ciò posto, va osservato che nell'ordinanza che ha cassato la precedente pronuncia di questa Corte, la Cassazione ha rilevato che il giudice di appello aveva negato l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria



ritenendo che pur nella situazione di grave instabilità del Mali, non era stato tuttavia allegato dalla parte un pericolo connesso alla situazione generale di conflitto ivi esistente, essendo stato dedotto esclusivamente un pericolo associato alla vicenda prettamente familiare e privata per motivi di proprietà.

La Suprema Corte ha invece evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il _____, sia durante l'audizione innanzi al Tribunale, sia in grado di appello, aveva specificato di non poter tornare in Mali a cagione della guerra ivi in atto, in tal modo, sostanzialmente prospettando, oltre al rischio discendente dalla sua personale vicenda familiare, anche la specifica ipotesi di cui all'articolo 14 lett. c) d. lgs. 251/2007.

La Cassazione ha quindi osservato che se è vero che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae al principio dispositivo, per cui il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena la impossibilità, per il giudice di introdurli di ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018) è però anche vero che l'apprezzamento della avvenuta allegazione dei suddetti fatti costitutivi non può avvenire in modo formalistico, posto che la allegazione del timore di un rischio generalizzato, dipendente dalla situazione socio-politica del paese di provenienza, non impone formule e, soprattutto, va al di là della ragione per la quale il migrante si è determinato a lasciare il proprio paese, poiché presuppone sempre un riferimento all'attualità (Cass. 28990/2018), e va individuata laddove gli elementi di fatto siano specificati in termini tali da consentire al giudice di svolgere un conseguente (e coerente) accertamento.

Infine, la Suprema Corte ha richiamato il seguente principio di diritto: *nell'ipotesi di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice di merito è tenuto, ai sensi dell'articolo 8 comma terzo d. lgs n. 25/2008, a cooperare nell'accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio dei poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, per modo che ciascuna domanda venga poi esaminata giustappunto alla luce di informazioni aggiornate* (Cass. 11312/2019). Con l'atto di riassunzione, l'appellante lamenta in primo luogo che il tribunale, nel rigettare la richiesta di protezione sussidiaria, non avrebbe correttamente valutato la situazione socio-politica del paese di provenienza del richiedente, come emergente dai *Reports* delle maggiori organizzazioni di tutela dei diritti umani, come innanzi specificamente elencati.

Giova evidenziare che secondo l'art. 2 del d. lgs. 251/2007, lo *status* di "protezione sussidiaria" può essere riconosciuto nei confronti del cittadino di un paese non appartenente alla Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'articolo 14 del medesimo D. Lgs., e il quale non può, o a causa di tale rischio non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

Ai sensi del citato articolo 14 d. lgs. 251/07 sono considerati danni gravi : a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma



di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Come si è già detto, nel caso di specie, l'interessato ha invocato la protezione sussidiaria con esclusivo riferimento alla situazione socio-politica del proprio paese, rilevando che il Mali si trova in una condizione di sicurezza estremamente critica, essendo in atto un violento conflitto in un clima generale di violenza e in un contesto di carenza delle condizioni minime di sicurezza, esteso a tutto il territorio nazionale. Va quindi esaminata in questa sede esclusivamente l'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 14 d. lgs 251/2007.

va sottolineato che secondo la giurisprudenza comunitaria *"l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"* (v. Corte giust. 17/0/2009, Elgafaji e 30/01/2014, Diakité; cfr. Cass. 13858/2018).

L'esigenza di tutela deve essere rappresentata dallo stesso richiedente come personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 30105/2018, 32064/2018).

Come evidenziato anche dalla Suprema Corte, _____, in sede di libero interrogatorio, alla udienza del 9 dicembre 2015, ha dichiarato testualmente *Non posso tornare in Mali perché ci sta la guerra*. Inoltre, nell'atto di appello del 1° giugno 2016 lo stesso richiedente, nell'invocare la protezione sussidiaria, ha prospettato anche il rischio di danno grave al quale egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio, a causa del conflitto armato interno esistente nel proprio Paese di origine.

Alla stregua dei principi di diritto esposti dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in via principale va quindi analizzata la attuale situazione del Mali.

Risulta dal rapporto UNHCR del 19-8-2019 che *"le violenze tra gruppi armati e gli scontri tra comunità continuano a interessare il nord del Mali, e si sono ora diffuse ad altre regioni.... La perdurante situazione di insicurezza ha indebolito l'autorità delle istituzioni statali in alcune aree del paese, soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali...."* (www.unhcr.it/news/....).

Questa Corte di merito, in un procedimento di appello, avente ad oggetto la situazione sociale ed istituzionale del Mali, con apposita ordinanza, ha chiesto



informazioni al Ministero degli Affari Esteri. E' pervenuta risposta, in data 24-10-2019, da parte dell'Ufficio V DGMO - Africa Centrale ed Occidentale, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il relativo atto è stato portato a conoscenza delle parti di questo giudizio. Da tale atto deriva dunque quanto segue:

"Dal 2012 il Mali è teatro di un cruento conflitto, che oppone le autorità del Governo centrale ai gruppi ribelli dei tuareg indipendentisti dell'Azawad. Nel 2015 è stato firmato ad Algeri un Accordo di Pace, ma, malgrado gli sforzi di stabilizzazione della comunità internazionale, il processo di riconciliazione e pacificazione previsto non ha registrato grandi avanzamenti, al punto che di recente è stato prorogato per un anno lo stato di emergenza in tutto Paese. Dall'agosto 2013, il Mali è guidato dal Presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK), rieletto per un secondo mandato nell'agosto 2018. Il Mali si trova attualmente in 182° posizione su 188 paesi censiti nell'indice di Sviluppo Umano dell'UNDP. La crisi interna si inserisce in un contesto caratterizzato dal proliferare di organizzazioni estremiste, alcune delle quali affiliate alle reti dello Stato Islamico e di Al-Qaeda. Tali gruppi terroristi (dediti anche ad attività criminali di vario tipo, come il traffico di esseri umani) sono particolarmente attivi nelle regioni del Centro e del Nord del Paese. È in queste regioni che si è registrato il numero più elevato di attacchi contro le Forze Armate maliane, la Missione ONU MINUSMA (ad oggi la prima per numero di vittime nella storia delle missioni delle Nazioni Unite) e la missione francese "Barkhane". Gli ultimi assalti a danno dell'esercito maliano risalgono al 30 settembre ed al 1° ottobre 2019, quando sono stati uccisi 38 soldati maliani da miliziani jihadisti del gruppo Ansarul Islam. Il Paese è diventato altresì teatro di crescenti violenze interetniche e si stima che dal 2016 ad oggi il conflitto etnico abbia provocato oltre 2700 vittime. L'aumento delle violenze è dovuto ai conflitti per il possesso della terra fra la comunità Dogon, per lo più agricoltori e animisti e i Peul, pastori prevalentemente musulmani. Tra gli attacchi più significativi si segnalano: quello del 23 marzo scorso da parte della milizia dogon Dan Na Ambassagou contro il villaggio Peul di Ogossagou (160 morti), il più sanguinoso dallo scoppio della crisi di sette anni fa e quello occorso tra il 9 ed il 10 giugno 2019, quando milizie Peul hanno raso al suolo il villaggio Dogon di Sobame Da (regione di Mopti), causando 95 vittime e 20 dispersi. Ai primi di agosto 2019 il governo maliano ha sottoscritto un accordo di cessazione delle ostilità tra una decina di gruppi armati Peul e alcuni gruppi di cacciatori Dozo-Dogon delle regioni di Mopti e Sègou; l'intesa potrebbe ristabilire regole di coesistenza e tolleranza sociale ed economica nelle comunità in conflitto, ma sussistono forti dubbi su una sua effettiva attuazione".

Si deve poi rilevare che recentemente, il 18 agosto 2020, elementi delle forze armate maliane hanno iniziato un ammutinamento. Alcuni soldati hanno preso d'assalto la base militare di Soundiata nella città di Kati, dove sono sfilati per le strade carri armati e veicoli blindati. Alcuni camion militari si sono diretti verso la capitale Bamako. I militari hanno arrestato diversi funzionari governativi, tra cui il presidente Ibrahim Boubacar Keita che si è dimesso e ha sciolto il governo. Si tratta del secondo colpo di stato del paese in meno di 10 anni, dopo quello del 2012.



Dalle informazioni assunte emerge inequivocabilmente che in Mali sono tuttora in corso conflitti interni e scontri armati. È quindi configurabile una situazione di violenza indiscriminata che certamente, in caso di rimpatrio, potrebbero vedere coinvolto lo stesso appellante.

Si deve a questo punto rilevare che la città di nascita dell'appellante, Diema, nella Regione del Kayes, si trova nella zona centro meridionale del Mali. Di conseguenza, poiché dalle notizie come sopra acquisite (rapporto UNHCR 19-8-2019, M.A.E. 24-10-2019) risulta che anche le regioni centrali e centro-meridionali del Mali sono tuttora soggette a conflitti interni e scontri armati, che certo possono causare grave danno e grave minaccia all'incolumità dell'appellante, derivanti dalla violenza indiscriminata di un conflitto armato interno, nel caso egli rientri in quel Paese, si deve riconoscere in favore dell'appellante la protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. g) e lett. h), del d.lgs. 19-11-2007 n. 251. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della ordinanza di primo grado, si deve riconoscere in favore di _____, nato in Mali il 1° gennaio 1986, lo *status* di protezione sussidiaria.

L'accoglimento della domanda formulata in via principale assorbe l'esame di quella subordinata, relativamente alla quale il richiedente, a corredo delle note di trattazione scritta depositate il 26 ottobre 2020, ha prodotto documentazione relativa alla sua attuale posizione lavorativa.

In ragione dell'esito complessivo della lite, della particolare delicatezza della materia trattata e dei diritti sottesi alla istanza formulata dall'appellante, si ritiene che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 92 c.p.c. per compensare per intero tra le parti le spese di primo e secondo grado, nonché quelle del grado di legittimità e della presente fase di riassunzione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello in riassunzione in seguito a cassazione con rinvio, proposto da _____, con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2020, avverso l'ordinanza resa il 26 maggio 2016 dal Tribunale di Roma, I Sezione Civile, ai sensi degli articoli 35 D. Lgs. 25/2008 e 702 quater c.p.c., così dispone:

- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata, riconosce in favore di _____, lo *status* di protezione sussidiaria;
- 2) _____ Compensa per intero tra le parti le spese di primo e secondo grado, nonché quelle del grado di legittimità e della presente fase di rinvio.

Così deciso in Roma, 9 novembre 2020

IL CONSIGLIERE est.
(dott. Sofia Rotunno)

IL PRESIDENTE
(dott. Gianna Maria Zannella)

